

PDL 953 testo emendato 28.03.12	Osservazioni In blu Legge della Provincia di Trento 5/06 *
<p>Capo I. AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</p> <p>Art. 1. (<i>L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali</i>).</p> <p>1.L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.</p> <p>2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.</p> <p>3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.</p> <p>4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.</p> <p>5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:</p> <p>a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;</p> <p>b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;</p> <p>c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.</p>	<p>Sebbene si parli ancora di "comunità scolastica" al comma 4 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art.2, la scuola è descritta come "<i>istituzione scolastica autonoma</i>" che "<i>promuove</i>" un "<i>patto educativo</i>" con gli studenti e le famiglie il quale, in quanto aperto anche alla "comunità locale", non ha le caratteristiche del "patto di corresponsabilità" del dpr 235/07. Questo era stato preceduto dal "contratto formativo" del DPCM 7.06.95. Ma entrambi sono rimasti solo un auspicio.</p> <p>È precisato che al perseguimento delle finalità educative concorrono Stato, Regioni ed autonomie locali e vi contribuiscono "<i>le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi</i>" ma nessun riferimento alle famiglie.</p> <p>Sembra così negarsi che la pluralità interna alla scuola (veri <i>stakeholders</i> dell'istituzione) concorra agli obiettivi formativi, ruolo invece riconosciuto ad una molteplicità di soggetti esterni...</p> <p>Ma "autonomia" non contrasta con "partecipazione". Ne è conferma la LP 5/06 della provincia autonomia di Trento, che rappresenta la scuola appunto come "comunità scolastica". Tale legge provinciale potrebbe essere adottata come riferimento giacché riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia statutaria analoga a quella della pdl 953.</p> <p>Non è definito chi elabora gli statuti e come. Né sono esattamente determinati i loro contenuti, indicati all'interno delle varie norme (art. 1, 2, 4, 6, 8) talvolta anche con rischio di sovrapposizione con il regolamento in quanto non sono pienamente chiari i confini dei rispettivi ambiti di disciplina specie in materia "elettorale".</p> <p>L'art. 17 LP 5/06 definisce invece limiti e dei contenuti degli statuti.</p> <p>Trento, a seguito della LP 5/06 ha emanato una serie di regolamenti attuativi. Tra questi, non solo il Decreto del presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg con cui ha definito il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa" ma la Del. n. 1075 del 25/05/2007 con la quale ha introdotto uno "Schema tipo di statuto per le istituzioni scolastiche e formative", assolutamente indispensabile per evitare differenze, anche discriminatorie, tra scuola e scuola, esigenza di uniformità di disciplina evidentemente avvertita anche in un ambito provinciale limitato.</p> <p>Gli "organi collegiali" diventano semplicemente "<i>organi interni dell'istituzione</i>"</p> <p>Si legge nell'articolo che gli statuti regolano anche "l'istituzione" degli organi interni. Essi sono "istituiti" dalla presente legge. Gli statuti possono prevedere le modalità di costituzione ma non la loro istituzione altrimenti si perderebbe garanzia della loro esistenza.</p> <p>Si rinvia all'art. 17 LP 5/06 Statuto delle istituzioni scolastiche e formative (Trento) a cui si ispirano le proposte di modifica.</p>
<p>Art. 2. (<i>Organi delle istituzioni scolastiche</i>).</p> <p>1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al</p>	<p>A seguito della scomparsa della Giunta esecutiva vanno chiarite le procedure del DI 44/01 che la vedono coinvolta (artt. 2 e 6).</p> <p>Andrebbero specificate sinteticamente le funzioni di tutti gli organi e non solo del dirigente</p> <p>Tanto il Dlgs 297/94 che la LP 5/06 distinguono il "collegio" dei docenti dal</p>

<p>presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:</p> <p>a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;</p> <p>b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;</p> <p>c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;</p> <p>d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.</p>	<p>"consiglio" di classe.</p> <p>Un "collegio" è un organismo composto da un insieme di persone che svolgono la medesima funzione/identico ruolo (ergo: collegio dei docenti)</p> <p>Per "consiglio" si intende un "organo collegiale" con funzioni deliberative o consultive. Vi partecipa una pluralità di persone che forma un "collegio", in quanto esse concorrono "collegialmente" all'attività dell'organo ed alla formazione delle deliberazioni che vengono attribuite all'organo stesso nel suo complesso e non al singolo componente.</p> <p>I "consigli di classe" sono citati ed elencati all'art. 2 tra gli organi delle istituzioni scolastiche alla lettera c) quale "articolazione" del "consiglio" (non più "collegio", forse proprio per evidenziare e rendere logica la "diramazione") dei docenti. La presenza dei genitori (e degli studenti) e le modalità della loro partecipazione è però, come si vede al successivo art. 6 interamente rimessa agli statuti, con l'effetto della cancellazione della rappresentanza.</p> <p>Dunque occorre mantenere la distinzione tra collegio e consiglio</p>
<p>Art. 3. (Consiglio dell'autonomia).</p> <p>1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:</p> <p>a) adotta lo statuto;</p> <p>b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;</p> <p>c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;</p> <p>d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;</p> <p>e) approva il conto consuntivo;</p> <p>f) delibera il regolamento di istituto;</p> <p>g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;</p> <p>h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.</p> <p>i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.</p> <p>2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.</p> <p>4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.</p> <p>5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di</p>	<p>Si riscontra a proposito dello statuto un utilizzo indifferente dei verbi adottare, deliberare, approvare.</p> <p>Il verbo "adottare" di fatto limita l'autonomia deliberativa del consiglio ed è presumibilmente effetto del potere di proposta del dirigente che va invece modificato a garanzia del reale compito di indirizzo del consiglio.</p> <p>Superfluo nell'elencazione delle competenze scindere il regolamento dell'istituzione da quello di funzionamento ed il programma annuale dal conto consuntivo.</p> <p>Se occorre la proposta del dirigente anche per regolamento, pof e designazione dei componenti del nucleo di autovalutazione in pratica il consiglio non ha alcuna autonomia.</p> <p>Si rammenta che il DI 44/01 prevede la partecipazione, nel procedimento di approvazione dei documenti contabili, della Giunta esecutiva.</p> <p>Il 30 settembre appare un termine troppo prossimo all'inizio dell'anno scolastico per procedere già da subito alle elezioni, quando i genitori delle prime classi neanche hanno avuto possibilità di conoscersi. Pertanto appare opportuno differirlo quanto meno al 30 ottobre.</p> <p>La previsione di un termine di 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio sembra troppo anticipata per articolare una modifica dello statuto e può indurre all'erroneo convincimento che una simile rivalutazione sia obbligatoria e necessaria anche se non si è pronti alla modifica.</p> <p>La LP 5/06 prevede un termine di due anni dall'entrata in vigore della nuova legge per l'adozione del nuovo statuto.</p> <p>Occorrerebbe evidenziare che il controllo dell'organismo competente è obbligatorio ma vanno indicati quali sono i parametri del controllo.</p> <p>Del pari vanno stabiliti chiaramente i casi di scioglimento del consiglio</p> <p>Sarebbe necessario chiarire altresì che l'organismo provvede anche ad accertare la sussistenza delle irregolarità prima di disporre lo scioglimento su segnalazione. In assenza di indicazione e disciplina deve presumersi che tutti i componenti possono segnalarne la sussistenza</p> <p>Bisogna chiarire cosa accade alle competenze del consiglio in materia disciplinare previste dal dpr 235/07</p> <p>Considerata l'abrogazione degli articoli 42 e 43 del dlgs 297/94; le esigenze di pubblicità e trasparenza imposte dalla L 241/90, dalla L 69/09 e dal Dlgs 150/09 e l'attuale mancanza di previsione di uno statuto tipo, appare opportuno definire il regime di pubblicità degli atti e delle sedute. Ciò anche in coerenza con quanto previsto dal DI 44/01 e dall'art. 14 del dpr 275/99</p>

<p>alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.</p> <p>6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.</p>	
<p>Art. 4. <i>(Composizione del Consiglio dell'autonomia).</i></p> <p>1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il dirigente scolastico è membro di diritto;</p> <p>b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;</p> <p>c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;</p> <p>d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;</p> <p>e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.</p> <p>2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal suddetto regolamento.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.</p> <p>4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.</p> <p>5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.</p> <p>6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.</p>	<p>La designazione dovrebbe essere limitata ovviamente al membro esterno, mentre per gli altri devono essere previste elezioni.</p> <p>Si rammenta che Trento con Decreto del presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg ha definito il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa".</p> <p>Occorre garantire la rappresentanza degli studenti prevedendo dei precisi parametri e superare l'attuale genericità.</p> <p>Non appaiono chiare le ragioni di opportunità per le quali debba essere prevista la partecipazione di membri esterni e fino anche in numero massimo di due.</p> <p>Peraltro l'interesse diretto a partecipare ad un identico progetto educativo rischia di confondersi con quello economico.</p> <p>Si precisa che l'articolo 1 comma 2 fa riferimento alle seguenti realtà <i>culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni</i>.</p> <p>Considerata l'estrema vaghezza della norma, occorre prevedere quindi che non solo le modalità di designazione, ma anche i criteri di scelta e quindi i requisiti dei membri esterni siano chiaramente individuati dallo statuto. In assenza di statuti tipo è fortemente discriminante rimettere totalmente tali indicazioni ai singoli statuti delle autonomie. Bisogna capire "chi" viene cooptato dal consiglio e "perché" ed occorrerebbe uniformità nei criteri.</p> <p>Il comma 2 può determinare confusione tra contenuti di regolamento e statuto. Al regolamento dovrebbe essere attribuita solo la disciplina del funzionamento, mentre "le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti" nonché di scelta dei membri esterni dovrebbero essere previste dallo statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 nonché dall'art. 3 comma 1 lettera i) e dallo stesso articolo 4 comma 1.</p> <p>Per gli artt. 3 e 4 costituisce un riferimento la LP 5/06 (art. 22 che si riporta).</p> <p>Trento ha disciplinato la successione di norme (e quindi il passaggio dai vecchi ai nuovi organi) in maniera molto più graduale come può leggersi nell'ultimo comma. Ma la proposta non sembra optare per questa soluzione.</p> <p>Art. 22 Consiglio dell'istituzione</p> <p>1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.</p> <p>2. In particolare il consiglio approva:</p> <p>a) lo statuto e il regolamento interno;</p> <p>b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;</p> <p>c) il progetto d'istituto;</p> <p>d) omissis</p> <p>e) il bilancio e il conto consuntivo;</p> <p>f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;</p> <p>g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché</p> <p>le convenzioni che regolano gli accordi di rete;</p> <p>h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.</p> <p>3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette</p>

	<p>dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario. (...).</p> <p>5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.</p> <p>6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica .</p> <p>Appare opportuno svincolare le nuove elezioni dall'approvazione dello Statuto per evitare il rischio che la costituzione dei nuovi organi avvenga in tempi diversi da scuola a scuola e così l'entrata in vigore della presente legge</p> <p>Il 30 settembre è un termine troppo prossimo all'inizio dell'anno scolastico</p>
<p>Art. 5. <i>(Dirigente scolastico).</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti</p>	<p>Considerata la vigenza dell'art. 25 del dlgs 165/01 che disciplina articolatamente la figura del dirigente scolastico, si propone eventualmente una modifica nel senso di un più chiaro richiamo.</p> <p>2. <i>Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.</i></p>
<p>Art. 6. <i>(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).</i></p> <p>1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.</p> <p>3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel</p>	<p>Sembra impropria la definizione di "consiglio" dei docenti, probabilmente per dare senso all'inserimento dei consigli di classe quale sua articolazione.</p> <p>Questa si giustifica sul presupposto incontestato che la programmazione dell'attività didattica si realizza sia a livello di istituto che della singola classe.</p> <p>Ma appare evidente che il consiglio di classe sarà composto sostanzialmente dai docenti. Lo conferma il comma 4 sebbene con una formulazione non molto chiara (con particolare riferimento alla virgola che potrebbe cambiare totalmente in senso del periodo) che andrebbe rivista e resa univocamente intellegibile.</p> <p>Si evidenzia che l'art. 3 del dpr 275/99 prevede il coinvolgimento di genitori e studenti nell'elaborazione condivisa del POF. Il che nei fatti non si realizza pressoché mai.</p> <p>Dal testo del comma 4 si dovrebbe desumere che la "partecipazione" degli alunni e dei genitori è "necessaria" (con "modalità" che i diversi statuti stabiliranno) solo "alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe", non completa l'ordinaria "composizione" dei consigli di classe, rimessa agli statuti.</p> <p>Quindi è un consiglio di classe "composto" dai docenti a cui "partecipano" per la definizione ed il raggiungimento di "obiettivi educativi" i genitori e gli studenti.</p> <p>Così la "rappresentanza" (eletta) a livello di classe scompare (la PDL parla di rappresentanza all'art. 4 in relazione al consiglio dell'autonomia, all'art. 11 per il consiglio delle autonomie e come generica garanzia all'art. 7 ...mentre all'art. 8 si accenna all'unico "rappresentante delle famiglie" all'interno del nucleo di valutazione).</p> <p>Conseguentemente scompaiono i "comitati genitori" come li conosciamo oggi. Infatti la proposta di legge non li cita e parla genericamente di garanzia del diritto di "riunione ed associazione". Così come non c'è riferimento all'assemblea.</p> <p>Occorre fornire indicazioni chiare sulle differenti competenze di statuto e regolamento, nonché inserire e definire la figura del rappresentante di classe</p>

<p>quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.</p> <p>4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.</p> <p>5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti..</p>	<p>(giustamente richiamata dall'art. 7), la composizione del consiglio e la regolamentazione del funzionamento.</p> <p>Costituisce un riferimento la LP 5/06 (artt. 24 e 25)</p> <p>Art. 24 Collegio dei docenti</p> <p>1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e per adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento. (...)</p> <p>3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente dell'istituzione, che stabilisce l'ordine del giorno. Lo statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio dei docenti.</p> <p>4. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.</p> <p>5. Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione</p> <p>Art. 25 Consiglio di classe</p> <p>1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori</p> <p>2. Il consiglio di classe definisce le attività della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.</p> <p>3. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.</p>
<p>Art. 7. <i>(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).</i></p> <p>1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.</p>	<p>E' garantito il diritto di riunione ma non basta senza l'espressa previsione di specifici organismi di partecipazione. Il diritto di associazione è già previsto dalla legge e riconosciuto all'interno della scuola dal dpr 567/96.</p> <p>Tuttavia per garantire l'effettività del diritto di riunione occorre che esso sia reso possibile. Se non sono date precise indicazioni, gli statuti potrebbero prevedere per il concreto esercizio presupposti complessi che lo limiterebbero di fatto, come ad esempio procedure difficoltose di richiesta o numero di sottoscrizioni sull'istanza di assemblea (ove venga prevista dallo Statuto) troppo elevato. Occorre anche in tal caso uno Statuto tipo che contenga indicazioni o una precisazione nella norma.</p> <p>Il diritto di rappresentanza è garantito solo attraverso l'istituzione della figura del rappresentante.</p> <p>L'art. 7 "valorizza" (ma non "garantisce") la partecipazione e garantisce il diritto riunione, associazione e di rappresentanza individuata quest'ultima però di fatto soltanto all'interno del consiglio.</p> <p>Perciò occorre prevedere degli organismi di partecipazione e garantirne l'esistenza superando la lacunosità normativa che ha costituito un limite al funzionamento dei comitati.</p> <p>Se scompare nella legge la rappresentanza "della classe", scompaiono i "comitati genitori" come li conosciamo oggi. Infatti la proposta di legge non li cita e parla genericamente di garanzia del diritto di "riunione ed associazione" ...svanendo allo stato anche l'assemblea.</p> <p>Trento definisce con legge LP 5/06, per dare certezza e garanzia della partecipazione delle famiglie degli studenti, un organismo di partecipazione: le Consulte.</p> <p>Anche Bolzano ha istituito la consulta provinciale dei genitori.</p> <p>L'idea di "Consulta" trova riscontro già nella legge quadro 142/90 sull'Ordinamento delle autonomie locali.</p> <p>Il dpr 567/96 già prevede l'istituzione della Consulta degli studenti a livello</p>

	<p>provinciale e nazionale e riconosce particolare rilievo ai comitati studenteschi. Ecco perché si richiamano gli artt. 28 e 29 della LP 5/06</p> <p>Art. 28 Consulta degli studenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo è istituita la consulta degli studenti per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 2. La consulta è composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dell'istituzione nella consulta provinciale degli studenti e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione. 3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio e dal dirigente dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima. <p>Art. 29 Consulta dei genitori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno. 3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.
<p>Art. 8. (<i>Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie. 2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predisponde un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola. 	<p>Con emendamento del 28 marzo è stata introdotta la previsione di gratuità della funzione, che potrebbe essere contemplata genericamente per tutti i ruoli di rappresentanza.</p> <p>La composizione è esigua ed insufficiente e non garantisce autonomia. E' assicurata la presenza "almeno" di un membro esterno e di un genitore. Non è definito come e da chi sono scelti i/i rappresentante/i esterno e dei genitori. Non è chiaro come il nucleo di autovalutazione coinvolga/possa coinvolgere "gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie".</p> <p>Si dovrebbe rafforzare, ampliare e garantire la presenza interna dei genitori e degli studenti. Un modello potrebbe essere l'art. 27 della LP 5/06</p> <p>Art. 27 Nucleo interno di valutazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d'istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. I risultati sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione del progetto d'istituto. 2. Le istituzioni attuano il comma 1 costituendo un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali come previsti dall'articolo 74 3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti. <p>Lo statuto dovrebbe indicare quale siano i "criteri di competenza" ma anche quelli di designazione</p>
<p>Art. 9. (<i>Conferenza di rendicontazione</i>).</p>	<p>La norma è vaga.</p>

<p>1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.</p>	<p>Non è precisato chi esattamente partecipa a questa conferenza né se spetta allo statuto definirne la composizione, anche perché essa non rientra tra gli organi dell'istituzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le componenti scolastiche: tutti i genitori, studenti, docenti? O solo i loro rappresentanti? - Rappresentanti degli enti locali: quali esattamente? E di quali enti? - Rappresentanti delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio: quali ed individuati come? <p>Le modifiche proposte pertanto possono essere solo indicative.</p>
<p>Art. 10. (<i>Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica</i>).</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.</p> <p>2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.</p> <p>3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.</p>	<p>I partner di cui al comma 1 appaiono essere solo fondazioni, ed al comma 2 anche altre realtà associative.</p> <p>Pertanto al comma 2 occorre cancellare la parola "altre" mentre al comma 1 deve usarsi un termine più ampio e generico contenente le diverse tipologie.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del c.c. le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. Deve essere chiarito con maggiore evidenza che un rappresentante di tali persone giuridiche, su invito, può partecipare alle riunioni del consiglio dell'autonomia che riguardano le attività di loro competenza, ma senza diritto di voto. (art. 4 comma 1 lettera e))</p>
<p>Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME Art. 11. (<i>Consiglio delle autonomie scolastiche</i>).</p> <p>1. Con proprio regolamento adottato ai</p>	<p>Il rinvio a futuro regolamento sembra riproporre inevitabilmente l'esperienza del Dlgs 233/99 che ha atteso invano oltre un decennio l'emanazione di decreti attuativi con la conseguenza della ormai nota <i>prorogatio</i></p> <p>Con emendamento del 28 marzo è stata introdotta la previsione di gratuità della funzione, che potrebbe essere contemplata genericamente per tutti i ruoli di rappresentanza.</p> <p>L'orientamento in particolare rende il collegamento territoriale un elemento</p>

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

imprescindibile.

Sebbene resa "potenziale" a seguito degli emendamenti introdotti il 28 marzo, il testo si dilunga sulla Conferenza regionale ma non prevede la possibilità di organi di rappresentanza a livello territoriale quali potrebbero essere i Consigli regionali e locali delle autonomie scolastiche, nei quali sia almeno garantita la presenza della "comunità scolastica territoriale", dal momento che tale previsione analogamente non dovrebbe interferire con l'autonomia.

Il testo, pur nella sua importanza e complessità, in quanto dovrebbe in un solo articolo gettare la struttura dell'intera rappresentanza territoriale, è generico e tutto ancora da definire. L'introduzione di questa norma non cambia la situazione di stallo attuale sulla territorialità, anzi sembra inevitabilmente riprodurla e riproporla.

Infine si ravvisa l'assenza degli studenti. Considerata l'attuale struttura organizzativa delle Consulte degli studenti, rappresentate anche a livello nazionale per effetto delle modifiche del [dpr 567/96](#), appare possibile ed auspicabile integrare la composizione.

Art. 38

Consiglio delle autonomie scolastiche e formative

1. E' istituito il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, organo rappresentativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie con funzioni consultive e propositive.

2. Il consiglio è composto dai presidenti dei consigli delle istituzioni e dai dirigenti delle istituzioni; alle sedute del consiglio può partecipare il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

3. Il consiglio formula proposte, esprime pareri e fornisce supporto alla Provincia relativamente all'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, alle innovazioni ordinamentali, alla gestione del sistema educativo provinciale, alla elaborazione del piano provinciale per il sistema educativo e all'erogazione del servizio scolastico nonché su ogni altra tematica sottoposta dalla Provincia.

4. Il consiglio approva un proprio regolamento organizzativo e di funzionamento, che preveda in particolare la possibilità che le due componenti, i presidenti e i dirigenti, si riuniscano e si esprimano anche in modo separato a seconda delle tematiche affrontate e delle esigenze consultive della Provincia.

<p>d) educazione permanente; e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali. f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.</p> <p>6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.</p> <p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.</p> <p>8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.</p>	
<p>Art. 12. <i>(Abrogazioni).</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive</p>	<p>Con riferimento al comma 3 si dovrebbe desumere che quanto abrogato (in particolare in tema di pubblicità di atti e sedute) dovrebbe essere previsto dallo Statuto? Pertanto, considerata l'abrogazione degli articoli 42 e 42 del digs 297/94; le esigenze di pubblicità e trasparenza imposte dalla L 241/90, dalla L 69/09 e dal Dlgs 150/09 e l'attuale mancanza di previsione di uno statuto tipo appare chiarire necessariamente il regime di pubblicità degli atti e delle sedute. Ciò anche in coerenza con quanto previsto dal DI 44/01 e dall'art. 14 del dpr 275/99. Tale modifica è stata inserita all'art. 3.</p> <p>Come si è detto anche il Dlgs 233/99 prevedeva che “ <i>Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.</i>” Tuttavia il CNPI è prorogato di anno in anno mentre è nota la sorte dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.</p>

<p>modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p> <p>4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.</p>	
<p>Art. 13. <i>(Norma transitoria).</i></p> <p>1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.</p>	
<p>Art. 14. <i>(Clausola di neutralità finanziaria).</i></p> <p>1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

* attraverso un lavoro di analisi condivisa sono svolte osservazioni sul testo emendato del 28.03.12. Sulla base di queste sono proposte delle modifiche. È utilizzato quale riferimento la Legge della Provincia di Trento [LP 5/06](#) per la previsione di analoga autonomia statutaria

A cura di Cinzia Olivieri
02.05.12
cinzia_olivieri@yahoo.it